

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3097

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro per la funzione pubblica

(MAZZELLA)

dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie

(STANCA)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 AGOSTO 2004

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di salvaguardare le esigenze funzionali del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), l'articolo 1 del decreto-legge è volto a ripristinare gli effetti della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che in sede di conversione in legge è stato soppresso per mero errore materiale. Il predetto comma 4 disponeva la proroga, al 31 dicembre 2004, dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso il Centro alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 136 del 2004. Tale norma, come detto, risulta soppressa per mero ed evidente errore materiale verificatosi durante l'iter parlamentare di conversione rilevabile dai relativi resoconti.

La disposizione di cui all'articolo 1 dell'accluso decreto, che ripristina la predetta proroga dei contratti di lavoro, risulta assolutamente necessaria ed urgente in quanto volta ad evitare che l'attività del CNIPA e la piena realizzazione dei programmi di *E-Government* siano pregiudicati dalla scadenza dei contratti in essere; molti contratti, infatti, non sono ulteriormente prorogabili o rinnovabili ed è appena il caso di sottolineare le gravi ripercussioni sui contrattisti, che si troverebbero improvvisamente, ed immotivatamente, preclusa la continuazione del rapporto di lavoro.

La relativa copertura finanziaria è a carico del CNIPA che vi provvede nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con la disposizione di cui all'articolo 2 si provvede, attraverso interpretazione autentica, a definire l'ambito di applicazione oggettiva di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio

2004, n. 168, introdotto dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2004, n. 191.

Viene legislativamente chiarito, nella sostanza, che l'aumento della aliquota di imposizione riguarda esclusivamente i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa.

Al riguardo, non è redatta nota tecnica in quanto la norma in argomento si correla direttamente, senza alterarne l'ambito applicativo, alla disposizione della quale viene resa l'interpretazione autentica, anche tenuto conto dell'ordine del giorno accolto dal Governo, in proposito, il 29 luglio scorso al Senato.

Per quanto concerne l'articolo 3 del decreto, occorre preliminarmente ricordare che il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994), ha previsto la costituzione di un Fondo per la concessione, da parte del Mediocredito centrale Spa e dell'Artigiancassa Spa, di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate.

L'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha poi stabilito, tra l'altro, che (nell'ambito delle residue disponibilità del Fondo di cui sopra) il contributo al pagamento degli interessi è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche succes-

sivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994.

L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'interno) 10 dicembre 2003, n. 383, attuativo del citato articolo 52, ha infine previsto, per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali nei confronti delle quali siano state assunte da parte del Mediocredito centrale Spa e dell'Artigian-

cassa Spa deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi di cui sopra, la possibilità di presentare entro l'11 agosto 2004 la domanda di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni, corredata della necessaria documentazione.

Con l'articolo 3 del decreto-legge, tenuto conto della richiesta formulata dalle Autonomie territoriali, che si sono fatte portatrici delle esigenze manifestate dalle numerose imprese interessate, si provvede a prorogare al 31 dicembre 2004 il termine stabilito dall'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 383 del 2003.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 2004.

Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che per mero errore materiale, in sede di conversione, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, è stato soppresso il comma 4 dell'articolo 1, concernente la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ripristinare il disposto della citata norma, al fine di garantire la piena operatività del Centro medesimo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire, in via di interpretazione autentica, l'ambito di applicazione della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti per immobili ad uso abitativo;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine di presentazione delle domande relative ad agevolazioni previste per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA)

1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non può comunque superare la data del 31 dicembre 2004.

Articolo 2.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168)

1. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 3.

(Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994)

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, è differito al 31 dicembre 2004.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2004

CIAMPI

BERLUSCONI – MAZZELLA – STANCA –
SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI